

Ministero di Finanze.

Signori Deputati

In dipendenza della Legge del 12 Giugno ultimo che autorizza il Governo a contrarre, sotto quelle condizioni che, anche in stato di guerra, non venga a mancare la sicurezza dei nostri confini, un prestito di 20 milioni di lire romane con Decreto Dicretale del 16 dello stesso mese e che comprende ancora la corrispondente rendita di £ 9,000 fm sul Debbito pubblico per valore della rappresentazione di quel prestito.

Una proporzione di questa rendita serve a pagamento del pubblico debito sulla rappresentazione riservata ai titoli anticipativi di fondi per parte della Banca di Genova e che si trascorre per la corrispondente somma per la commissione di altre £ 80 fm. Resta la stessa rendita depositata presso la Cassa dell'ammiragliato come rappresentazione del Debbito pubblico in concambio di precedente deposito per riconversione della somma anticipativa (dalla medesima) fatta alle spese dello Stato in principio del mese di ottobre £ 81,8.

Per la convenzione di £ 102,000 rimasta in deposito presso la Cassa d'americani del Debbito pubblico quale rappresentativo e ammarginaligia di 15 milioni di lire romane del Decreto classificato in virtù del Proclama Dicretale del 12 luglio 1915 ed imputabili al Debbito dei 20 milioni.

Art. 1°

Il governo è autorizzato ad elargire i
suonati trattative sia rendita e dividibili
del debito pubblico creato da provvedimenti
della Legge del 12 giugno 1869, nonché
ogni altra somma finora già versata
d'interessi sui 2.900 milioni e costituita
per £ 1.399.500 di depositi in garanzia
di superavitazioni e di anticidimenti al
pubblico trario prima d'ora effettuati
e per £ 1168.260 di quella residuata
nelle ratificazioni operate sino al 1^o
agosto 1869.

Art. 2°

Saranno ammessi nel pagamento
del prezzo d'acquisto della rendita
annoverata e sino ad una somma
della metà del medesimo i tagli e i
prestiti volontari nazionali aperto ad
Roma il 23 maggio 1868 e quelli dello
stesso prestito riaperto col Reale Decreto
del 1^o giugno scorso che piano fanno
a scaduta.

Art. 3°

Saranno pure nella stessa proporzione
e in concordanza con tagli e dividendi
ammessi in pagamento come sono i titoli
del Credito straordinario fuori del Decreto
del 27 luglio ultimo.

Art. 4°

Il Ministro Segretario d'Stato delle Finanze
rendrà conto al parlamento dello stesso
giornale dell'elaborazione proposta.

Lo stesso Ministro di finanze si incarica
dell'esecuzione dell'elaborazione.

B

Reg. n° 18

C. V. n° 13.

l'anno è stato segnato dal
Ministro delle Finanze alla
Stampa del 22. Agosto 1881.

—

Manca di favore di Altimorene a
private trattative dei conti pubblici
visibili del debito pubblico sotto
alla legge del 10. Giugno 1879.
per la sostituzione dell'attuale
visibile.

Propri 18.

Signori

Notazione della Commissione
sul progetto di legge adottato

alla legge, che si presenta di nuovo alla vostra discussione, e' quella stessa che avete adottata in forse pochi giorni dopo un maturo e profondo esame). Non fu maturo nessuna parola nella parte dispositive, ed in ciò che concerne le facoltà che avete inteso di concedere al governo. Solo cosa resta priva del preambolo, con cui avevate espresso il vostro giudizio intorno a due questioni costituzionali. Il mandato della vostra commissione era naturalmente limitato a cercare se la camera potesse acconsentire a quella soppressione senza lesere per nulla la solidità dei principi che furono da voi solemnemente proclamati. Da un lato la commissione non ha potuto credere che possa per evitarsi qualche subbio intorno alla convenienza di disposizioni che furono da voi adottate, dappo che nel breve intervallo che ci separa dal giorno della Notazione non

M. M. C.
Uscita da
Uscita da

sovraggiunse veruna ricevuta
dello Stato, alle quali, con quella
con quella divisione, si è
avuto inteso d'approvare. Non ha neanmo avuto da un
altro lato la commissione che
potesse esser mendamente,
~~altrettanto~~ nelle menti vostre quell'
intima convinzione colla quale
avete opinato circa il rispetto
dovuto a quei principi costituzionali
che erano stati per giudizio
vostru, inconfondibilmente trasgrediti.
Pecile interprete del voto dell'
unanime della commissione
uniforme al voto di tutti i vostri
uffici, prescindendo da qualunque
ulteriore considerazione tira
le due parti di sopra enumorate
pertusso che sono ancora
presenti agli occhi vostri i
motivi di somma convinienza
per cui avete deciso che ti
potesse concedere al governo
il credito da lui addomandato,
e che fosse a un tempo da
porfi "Governo medesimo
in avvertenza dell' obbligo che
gli eri, di uniformarsi alle
mediane costituzioni che
essenzialmente incerenti al-

a quella

sistema costituzionale abito
dal voto, sotto l'autorevole san-
zione

Ridotto a la ~~quistione~~ all'effetto
che può produrre la soppressione
del ~~costit.~~ preambolo in cui
quelle massime sono esplicita-
mente dichiarate, la commis-
sione non avrebbe potuto
traversata indifferentemente si
sarebbe virtualmente opposta, se
questo fatto potesse mai servire
di pretesto per rendere dubio
ed incerto ~~in~~ che ~~è~~ ~~è~~ evidente ed incontrastabile.

In una nazione come la
nostra è naturale da un lungo
tempo alla vita costituzionale
egli importa ben maggiormente
di rendere ferme ed immobili
le garanzie delle nostre libertà
di quel che esse potessero valere
per ad un popolo lungamente
avvezzo a quel regime.

Ma la Commissione operò
varad che la decisione data
dalla Camera circa il modo con
cui il Ministero aveva proceduto
nelle operazioni finanziarie
che formano il prezzo di que-
l'opere era compendiosa e

Ht Up. area
Ht ~~Lellawest~~ ^{1.5m} ~~1.5m~~
water level, ^{1.5m} ~~1.5m~~ 3 days
back walls ~~fallen~~; ~~fallen~~
~~in~~ ~~in~~ ~~in~~ ~~in~~ ~~in~~

277
l'opera appunto del concorso
dei tre poteri allorché venga
sanato l'atto I. del progetto,
col quale si rende regolare
la creazione della rendita
fatta nei giorni 12 e 16
giugno di quest'anno, senza
neanche dare alla disposizione
governativa del 12. il nome
di legge, al quale essa era
dal potere esecutivo concessa
durevolmente qualificata. Queste espre-
sioni, che si riferiscono natural-
mente alla discussione che
solo diede origine, sembravano
contenere una bastevole con-
ferma del giudizio nostro circa
le connesse irregolarità.

Era fin' in qualche ufficio ent-
tato il Dubbio che nel
separare questa conclusione
dai motivi che la giustifica
vano si potesse raggiungere
l'intenzione di escludere le
conseguenze degli agenti del potere
esecutivo, dando valore a quella
falsa & illusoria necessità che fu di
essi rispettivamente allegata.
Ma queste conseguenze che gli
uffizi e le commissioni una
mim' volevano ostacolare sembrav-

~~Il fatto ha messo in
vista l'adattarsi
della Camera
a questo suo
diritto
che si intende sotto
l'appalto del diritto
costituzionale, il quale
non avrebbe spiegato~~

~~sin dal primo de aprile~~

~~Questa adattazione
avvenne~~

anche per eliminare dalle pubbliche discussioni che avevano avuto luogo nel Senato di quei giorni. Il governo motivo infatti fece addurre ai ministri a sostegno della necessità di chi aperto, salvo quello di provvedere ai bisogni del pubblico tesoro nell'attesa delle camere. Ma era cosa palese di per se stessa che nessuno più avrebbe potuto addurre come legge di ricepire le conseguenze del proprio libero operato. Era il ministero che aveva pro volontariamente provocato la festione del parlamento. E poiché la Camera dei Deputati - ~~Il fatto~~ ministero avrebbe potuto entro le sette mesi di aprile convocare i collegi elettorali e riaprire il parlamento. Era dunque falso dubbio in sua facoltà di decidere in ogni caso al parlamento i fondi di cui potesse abbisognare. Questo è inoltre di fatto ed è quindi dato dai rappresentanti della

razione nella discussione del
precedente non permettono
a chiesa di opporsi che
hadi voluto tenere un convegno
che fu anz' avorato molto
di censura; e quindi neanche
di poter temere che solle vostra
nuova deliberazione non dovrà

- gente dalla prima ~~abbiate~~
l'apparecchio concedere
agli uomini del potere ~~a~~
fiducia, di che nessuno degli
uffici ha voluto assentire.

D'invio quella necepita
che egli non poteva adunare
in suo favore il ministero la
creò ~~in qualche guida a~~
carico del parlamento, dappoiché
coll'aspettare più al mese di
settembre per provvedere a
bisogni riconosciuti urgenti
fin dal mese di giugno si
poneva il Corpo legislativo
nella dura alternativa

di convadare no' ihe cui
fatto inconstituzionalmente
oppone - Si recar' danni al
publico credito già gravemente
scosso per ~~altre~~ non man-
lamentevoli cause. La

Camera dei deputati rendere
delle nostre finalità, ma
tutte nello stesso tempo
dell'interesse materiale de
contribuenti ~~delle~~ per porre
la massima cura nel sostenerne
il credito ~~delle~~ e riparare
degli errori che lo hanno
compromesso, e debbe conseguen-
temente evitare ogni indegno
che venisse da questioni più
di forma che di fondo. Di
tale natura si rassierebbe
quella che tende a man-
tenere il preambolo preceden-
temente votato, mentre il
giudizio della nazione espresso
da più rappresentanti non
non si è già chiaramente
manifestato e non di nuovo
confermarsi in altra guisa.

Queste considerazioni non
impedirono la commissione
di formular un'altra ob-
biezione controsoffre all'
aumentazione del progetto di
aiuti fatti.

Il voto primitivo che le
aumentazioni proposte alle nostre
riferivano ai rappresentanti
del popolo nelle questione

finanziere fu preso i popoli
provetti nella vita costituzionale
inteso in modo che gli altri
poteri dello Stato non siano
ammessi a modificare quelle
decisioni che sono in tali materie
date dalla Camera eletta.

Il diritto della Camera perma-
nente sia dell'uso interpretativo
delle leggi limitato alle
proposta di accettare o rifiutare
la legge finanziaria; a fronte
di un qualsiasi costume non
può mai accadere che una
legge di finanze sia pre-
sentata due volte alla
Camera eletta. La Commissione
ha creduto di riconoscere che
quella usanza non si sia
propriamente trasandata
nel capo attuale, poiché una
parte almeno del preambolo
di cui si tratta contieneva
la dichiarazione di un
principio generale applica-
bile all'intero sistema
legislativo da parte pure
mente finanziaria e quella
che si contiene negli articoli
riprodotti, ed ai quali, giusta

~~3.~~ ripetuto non fu fatta alcuna
modificazione.

La vostra commissione o
più, vi propose conseguen-
temente di adottare di
nuova la legge che avete
voi stessi formulata, prescin-

dendo dal trasporle il
precembolo, non tuttavia
senza tralasciare di dichia-
rare nel modo il più espli-
cato che voi non intendete
per nulla di ~~determinare~~
null attenuare l'effetto del
vostro voto precedente in
cui la Commissione unanime

crede che dovrete persistere,
avvalendosi con ciò il potere
la nazione che nessuna
officiale costituzionale non
avrà mai attribuisci ad
ogni provvedimento divergente
da quegli quei principi
ai anche posto il suggetto
del vostro voto.

La nazione che volge
di continuo gli occhi verso
questo palladio della libertà
apprezzera purtroppo il
modo con cui si apre con

conciliare i pwi diritti e
il pw interesse.

Ministero di Finanze.

Signor Deputato

Scopriamo a cominciare da Legge 28
Voi votata in finita Votazione, come è stato
detto, il Consiglio, il quale, come si
intalla nella parte dipartimentale.

Uno dei primi titoli, che questa legge
nuova apre in Francia, è la commissione
da Voi appunto del Consiglio, per una
nuova riforma, volgendo, cioè, a
che essa voleva salvi, ma modificando
colla frequentazione di una legge prima preparata
che autorizzava il governo ad allevarne
la rendita dello L. 1,867,760.- Per
questa Camera (però nuova) proposta
una grande riforma di legge che
Voi o Signori approvate di perfezione,
il cui primo articolo contiene soluzioni
in brevi termini, il proprio oggetto
(delle) discussioni, e questo è quella legge
che vi domando sia da voi approvata
in via d'urgenza, attesi gli stretti
bisogni in cui si trova il governo.

Il credito pubblico giornalmente
appetuto dalle vostre deliberazioni
di poter avere quel come regolare
merce cui si poteva provvedere ai
bisogni anzidetti.

Sorrido che mediante questo vostro
concetto io potrò compiere l'opera a cui
il ministero rivolse tutto le sue cure
per mantenere intatto il nostro credito,
ma che sono certo da pura amore d'Italia
a cui sono affidati gli interessi della Nazione.

167 -

Pag: 15.
1^o 15-3

Liegatti di legge
adattati alla camera dei Senatori
e presentati ai ministri del Ministero di Giustizia
alla Camera dei Deputati
in data del 17. 1. 1869.

La prima battuta si
allungava ~~alla~~ molto ed inopportuna.

Progetto di legge
di finanza per l'alienazione
della rimanente rendita creata colla legge
del 12. Giugno p.p.
adottato dalla Camera dei Senatori
nella tornata del 15. giugno 1849.

Art. 1^o

La creazione della rendita di L. 2,500,000.
fatta il 12. e 16. Giugno 1849, è cosa regolare
in virtù della presente legge.

Art. 2^o

E' data facoltà al Governo d'alienare questa
rendita per la rimanenza di L. 1,867,760. alle
migliori condizioni possibili, e sotto la sua responsabilità.

Art. 3^o

Il Ministro delle Finanze renderà conto al Par-
lamento sia dell'alienazione già operata delle Lire-
f. 32,240. di rendita, sia di quella delle L. 1,867,760.
autorizzata dalla presente legge.

Torino addì 15. giugno 1849.

Il Presidente del Senato

Maurio

Relazione della Commissione

che raccolte di leggi presentato dal Ministro

delle Finanze ~~ella facciata del 23 marzo 1869~~

ella sua ~~forza~~ è la ~~forza~~ dello Stato. La Commissione deputata per darinare il parere
d'attenzione di quanto rimane ancora disponibile di leggi presentato dal Ministro delle Finanze
alla rendita creata in dipendenza della
legge del 12 giugno 1869.

Signori

nella facciata del 23 dell'adige scaduto in fine di
agosto e che non sollecitamente ad ottenere
la facoltà di alcuna quanto riconne ancora
disponibile della rendita sul debito pubblico
creata in dipendenza della legge del 12 giugno
1869 dovette riconoscere tutto per mandato e
secondo le istruzioni ricevute dai Signori Soddi
uffici soffermarsi sulla legge tutta attuata,
onde riconoscere se non debba ripetarsi meno
conforme alla lettera ed allo spirito del nostro
Statuto il sorprendente ritardo che accorse nella
di lei sanguine, la quale, come a tutti è noto,
si fu interrompere trato d'uno tempo dopo non solo
l'analogo voto del Parlamento, ma quello che
ancora più monta dopo lo scioglimento di questa
 Camera, che parodisse necessariamente la contemporanea
chiesa del Senato.

La nostra Commissione procedendo all'esame di
questo caso ed importante articolo di diritto
costituzionale non già nella mira di ricercare in
dubbio la sufficienza della predetta legge da
ad ogni modo già ebbe qualche sanguine ma
all'oggetto di ben stabilire il principio che
dovesse offriversi per le avvenire in caso di tasto
Movento, concordò facilmente doversi distinguere
il caso di ritardata sanguine di una legge
durante la sessione del Parlamento che la votò,
dal caso in cui al ritardo della sanguine si aggiunge
il scioglimento dello stesso Parlamento.
Questa distinzione si riconobbe necessaria per l'

stessa considerazione che se durante la
sessione del Parlamento si può e si debbe rifiutare
con diritti già un suo ritardo ma un
tempo ragionevolmente sufficiente secondo le
circostanze dei casi per l'esito della sovrana
sovranità di cui ragioniamo, una volta però
sciogliendo lo scioglimento del Parlamento non
può più ragionevolmente in di lui mancanza esser
luogo la sanguine di alcuna legge che dovrebbe

ogni proposito non abbia incontrato l'acconsenso
graduale non rifiutando o recalcitrante scusa
nel procedere regolamento del Parlamento cui può
dipendere egualmente della Scorrana volontà

Che in vero debba non seguire determinato nella Stato
ni si posta convenientemente determinare se la
legge un solo ed uniforme spazio de tempo
debba il quale debba la Scorrana esercitare il suo
diritto di accordare o rifiutare l'approvazione
di ciascuna legge votata dalle due Camere, ciò
è vero con certo che non intendere di contindere
quella latitudine de tempo che secondo li principi
razionali può essere opportuna, e che dipende
altrettanto sia dall'importanza e dalla mole della
legge sia dalla sua concordanza o no: dall'
iniziativa Reale e dall'essere o non la legge
stessa andata soggetta nelle due Camere a
emendamenti, più o meno significati.

Ma se questi principi razionali avranno sempre
la più placida funzione durante la Stato
del Parlamento, cambia ben d'aspetto la cosa nel
caso di scioglimento del Medesimo, per cui viene
mostrato il potere legislativo che giusta l'art^o 3
del Nostro Statuto debbe costituirsi collettivamente
dal Re e dalle due Camere onde è necessaria
la concordanza suffiscente di questi tre
poteri ~~che~~ la legge possa dirsi giunta al
tempo della sua emanazione, ed abbia al Corpetto
della Nazione quella primazia d'autorità che
le consigne.

Da ciò ne conseguita che la Protagonista Reale avranno
di sciogliere il Parlamento debbe accordare o
rifiutare la sua approvazione alle leggi del
Medesimo adottate, e ciò non facendo non conosce
più il diritto di farlo dopo senza che venga
meno la stessa Protagonistica egualmente libera ed
indipendente sia nella sanzione delle leggi sia nello
scioglimento del Parlamento.

Indomani può dirsi lega l'equaglianza dei tre poteri
che a finimenti dello Stato debbono concordare
collettivamente alla formazione delle leggi se l'uno
di essi continua ad evitare le sue funzioni
mentre agli altri due ne venne già sospicato
l'esercizio e per la stessa ragione che qualunque
oggetto non compiuto nelle due Camere al tempo
dello scioglimento del Parlamento debbe assolutamente

conveniente nello stesso in cui si è ora di abbattere in particolare
di una formale circostanza per acquistare
un effetto legittimo nella successiva legislatura.
Cosi come sotto rieguagliato dal Parlamento debbe
restare quella parte di nostra legislazione che
si applichi al re che troverà nel frattempo
ridotto al potere quattromila colle altre sue
concessioni.

Per queste considerazioni che io procurai di riferirvi
con estrema la vostra Commissione fu uotata
di subordinando che nell'uso di cui si tratta vi fu
un sovvertimento nel promuovere fuori tempo la
sanzione della legge per cui si adottarono anche
in apposito modo le spese imposta da
Parlamento, e che quindi senza dovere sovrappi
tali congiunti in cui trovarsi d'altroonde
impugnato il credito dello Stato, imposti
gravidamente lo stabilimento dei sovrapposti
principj onde vengano allorati in l'avvenire.
L'sovvertenza poi che venne come sopra rilevata
dalla vostra Commissione trovansi così generali
mentre riconosciuta anche da coloro che processano
di sanarla adducendo una necessità in quale
potrebbe lasciare luogo a qualche replica che
noi crediamo superfluo e meno conveniente lo
avvertire a rilevare le varie circostanze che nella
tutt'ipso concorrono ad aggravare la stessa
sovvertenza, e ciò a scopo di questioni irritanti
~~mentre il governo bisogna di sommossa.~~ si all'
oggetto anche di impedire che una qualsiasi di
participi non s'imperialista riduca dola a
guarigione di persone.

Non debbo però nascondervi o segnarvi, che una
grande maggioranza nei vostri uffici pregando
a questo ~~sentimento~~^{sentimento} ~~di~~ ^{di} ~~modestia~~ ^{modestia} raccomandata
di restringere l'autorizzazione domandata dal
Ministro delle Finanze al punto necessario,
e grande massime del notorio incremento nel
valore al corso dei fondi pubblici, e sic onde
imporre che il nostro regno una grave irregola-
rità, e il procedere agli urgenti bisogni
dello Stato, non si consideri quel voto di
fiducia nel suo significato costituzionali
Quindi la vostra Commissione si trovi in dovere
di confrontare col Sig' Ministro delle Finanze
onde riconoscere se si sia veramente il bisogno

di autorizzare con 3 ore l'industria alienazione
di cui si tratta se la stessa non si potesse
dividere in due valori se l'importo d'alienazione
che egli si propone superasse la somma
concessione

Dai ricontri che ci furono fatti e sulla cui ^{base} ~~si debbano~~
~~essere~~ ~~intendere~~ ~~estremamente~~ ~~in questo~~ ~~dubbio~~
stimo a credere che questo rimane valente
di disponibile della vendita di cui si tratta
tenuto conto di quanto già avesse versato sul
deposito di parte di esso e che debbesi restituire
per salvo disporre liberamente, può risultare
necessario per sopravvivere a varj pericoli meno
profondi bisogni dell'Economia dello Stato.

Certamente che se si vollesse assolutamente procedere
con rigore si potrebbe valere a più doppie
l'autorizzazione di cui si tratta, ma la nostra
Commissione si persuase che questo modo di
procedere potrebbe tornare a danno delle finanze
dello Stato che importa anzi si voleva che
cessassero di svolgersi con quello studio da cui
ogni accusato padre di famiglia procurava di
liberarsi e che venisse sin 3 ore per un distretto
tempo sufficiente l'adempimento dei loro
impegni fra cui mi è ben giusto lo affermo
quello della suntuaria costituzione della prima
sala del Teatro della Banca di Genova per
essi verso abbondante una parte di quei
biglietti che così raffuvano di capitale.

Quindi la nostra Commissione partendo dal
principio che conoscere sovr tutto avere di
mira il buon credito dello Stato si propone
di autorizzando all'industria alienazione
sulla somma della vendita di cui si tratta almen-
zione che il Ministro ci promette di regolare
in modo di approssimazione ^{il più possibile} del reale valore
affatto, attaccandosi anche a tal fine di quei
magazzini tutti che gli possono occorrere
Difò poi la nostra Commissione che si debba
totalmente tenere alla risponsabilità del
Ministro il modo e le condizioni dell'aliena-
zione che riceverà più vantaggiole via
conservando specificamente le trattative
private che vedranno ~~la importanza~~ ogni specie
di pubblica concorrenza e senza appurare
a priori quel che il Ministro farà nel caso.

Si dicono questi di passaggio una gran opera
per cui si sarebbe dovuto specialmente richiedere
il suo intervento almeno in ordine alla fissazione
dell'ammontare di cattiva erba di credito
che con questa considerazione la nostra
Commissione avrebbe desiderato che mediate
la alienazione di cattive che trattasse di autorizzar
fatto di fatto notabile ~~che~~ l'importore in
Commercio ~~che~~ ^{ella} parte dei buoni che provengono
ancora a disposizione delle finanze ~~che~~ e
tuttavia il ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~
Ministero ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~
dovrebbe ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~
governare a questo proposito
Decreto Reale del 27 luglio 1797 ^{che} giurata
per quanto questa operazione ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~
molto comoda ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~
e quando sono ben determinati i fondi per
tutta frode a tutti le scadute non è però cosa
indifferente al credito pubblico, e a coloso
che si ricevano in pagamento con una certa
banità più o meno scatta in tempi di così
finanziaria in cui conviene evitare ben a rilento
in queste operazioni
^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~
difficoltà però che incontrò il Ministro delle
Finanze ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~
Consigliere ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~
della nostra Commissione da lasciare
anche quello alle di lui responsabilità che
per ogni che il Ministro Medesimo
consigliere ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} ~~che~~
non faccia il male contrario cui l'atto luogo
e immissore e la conseguenza di quelli buoni
affissione nelle classi degli impiegati
Finalmente la nostra Commissione stima anche
deverci particolare sulla Disposizione rendere
ad imparare l'obbligo speciale al Sig^r Ministro
delle Finanze di rendere conto delle operazioni
che siano per fare in conseguenza dell'
autorizzazione della quale si tratta e ciò
anche se non si stabilisca un termine
fatto l'obbligazione ricatta nei doveri
generali del Ministro e di quello di non
sempre ottenere l'adempimento per mezzo
di indirettamente e per altra parte la
qual di un termine determinato sembra disegn

Dubbi ora sappiungarsi che a ciò risarcire
si riderebbe tutto il progetto di legge
del Ministro. Modificato dalla commissione
che voleste convenienti di fare astensione
da ogni altra discussione in quello trattato
e ciò per le varie considerazioni che mi fanno
un dovere di accorgere.

Potenzierante la commissione non crederebbe
opportuno di menzionare nella legge di cui
si tratta li depositi di cibole che il Ministro
ci dichiarò nel primo articolo del suo progetto
grande ciò costituisse un atto di amministrac-
zione di cui non avesse finora avuto alcun conto
particolardeggiato, e che si vedrà a suo tempo
in un debito luogo se sia motivo di pena
applicazione sulla quale non concorre autore
anticipato.

In secondo luogo la nostra commissione opinò
anche all'unanimità che si dubbi comunque
l'art. 2° del progetto di legge Ministeriale
riferito all'autorizzazione dei dogli in paga-
mento e condizione in sostanza di un nuovo
postito, e ciò dal riflesso che quando pur si
veglia ridursi la questione ai dogli del
postito del 10 agosto 1848 che subiscono così
inequivocabile ritardo alla loro spedizione
questa Camera potrebbe benji ~~affacciarsi~~ altri
domande che le si facciano per la loro soddis-
fazione, o che si riprodusse in questa
legislatura per la loro conversione in verdi
ma non debbe così facilmente affacciarsi ~~per~~
~~il~~ ~~Ministro più propone~~ ~~una~~ ~~condizione~~ ~~onerosa~~ ~~ai~~ ~~loro~~
~~postitori~~ ~~e~~ ~~lasciativa~~ ~~per~~ ~~gli~~ ~~speculatori~~,
Salvo al massimo il rendere in proposito
le determinazioni che condirà comportare nella
stessa del postito spettivo, e di cui renderà
conto in debito tempo.

In terzo luogo la nostra commissione non ab-
bè voluto all'unanimità l'art. 3 del
progetto Ministeriale che conceda l'impa-
turazione dei dogli Brioni del Tifoso nella
seconda sala del palazzo 20 agosto della riadita
di cui si tratta, e ciò non solo per le con-
siderazioni addotte sull'articolo precedente
ma perché la Camera non debbe, a parer della
Commissione sanzionare così incindibilmente

a Sua Maestà il corrispondente di un
operazione che è anche da desiderarsi di
seguire il più tenacemente che si può per
approfittare del consueto incremento nel
valore al corso delle eredità dello Stato
Ora di tutte queste istanze dal progetto di
legge del Ministro lo stesso Ministro di
Finanze non ha potuto a meno di riconoscere
la ragionevolità e giustezza di tali atti per
sotto mandare della Corte Commissione
il seguente ~~tempratissimo~~ nuovo progetto di
legge di un solo articolo del quale ho l'
onor di darvi lettura, e che comando
alla vostra primitiva col ben pubblico
trattandosi di cosa ~~intera~~^{d'urgenza} ~~importante~~

Lorenzo Cipri Belalcaz

Progetto di legge della Commissione

COST^{RA} UNICA

Il governo è autorizzato ad alienare alle
migliori condizioni possibili, e sotto la sua
responsabilità la vendita di L 186,7760
rimanenza di quella di L 2,500,000 creata
in dipendenza della legge del 12 giugno
p.p.

Aug. 215.
A. B. S.